

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29-06-2017,

convenivano in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice del Lavoro.

Affermavano di essere tutte dipendenti dell'Azienda Ospedaliera convenuta, ciascuna dalle diverse date indicate in ricorso, con inquadramento professionale nella Categoria D, profilo Operatore Professionale Sanitario e figura di Infermiere.

Precisavano di svolgere tutte la propria attività lavorativa presso il Reparto di Endoscopia Digestiva Toracica ORL denominato Gastroenterologia Bazzoli, dalle diverse date indicate per ciascuna in ricorso, ad eccezione della ricorrente Bertucci Caterina, che aveva lavorato nel suddetto reparto, dal 2005 al 2017, e non vi lavorava più attualmente.

Affermavano poi che a causa di una cronica carenza di personale di supporto con qualifica di OSS e di OTA, le ricorrenti, nel corso della quotidiana attività lavorativa, erano state sempre costrette a svolgere mansioni non inerenti la propria qualifica professionale, ed in specifico le attività di igiene dei pazienti, di portantinaggio, di trasporto dei prelievi bioptici al punto di raccolta, di pulizia degli ambienti e dei pavimenti delle sale, di riordino e rifornimento della farmacia, di detersione manuale degli strumenti di sala, di disinfezione dell'attrezzatura, nonché le attività di accettazione dei pazienti e di segreteria come l'archiviazione e catalogazione dei referti.

Precisavano sul punto che tali mansioni erano di competenza del personale OSS ed OTA, ausiliario agli Infermieri, che peraltro mancava, posto che nel reparto in questione era presente un solo lavoratore inquadrato come OTA, del tutto insufficiente a svolgere le attività di competenza in un reparto di circa 30 dipendenti, con la conseguenza che al fine di non interrompere le attività assistenziali in corso, le ricorrenti erano costrette a svolgere quotidianamente, per parte del tempo lavorativo, le suddette mansioni inferiori di competenza del personale di supporto.

Precisavano ancora sul punto che il personale addetto alle sole operazioni di pulizia di base, fornito dalla Cooperativa Manutencoop, arrivava in reparto solo alle ore 11.30, ed in caso di chiamata di urgenza, occorreva aspettare un tempo abbastanza lungo, che determinava una interruzione dell'attività assistenziale in corso, con la conseguenza che le ricorrenti erano di fatto costrette a provvedere direttamente, nella maggior parte dei casi, con conseguente permanente demansionamento delle ricorrenti medesime, che si erano trovate nella necessità di svolgere quotidianamente mansioni inferiori, al fine di non interrompere l'attività assistenziale in corso.

Chiedevano che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse dichiarasse che le medesime ricorrenti erano state adibite a mansioni diverse ed inferiori, di pertinenza delle figure professionali degli OSS e degli OTA, e condannasse l'azienda ospedaliera convenuta alla cessazione dei comportamenti che si risolvevano in demansionamento, ed al risarcimento del danno esistenziale.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, contestando in fatto ed in diritto le domande delle attrici, ed eccependo in ogni caso la prescrizione quinquennale delle domande di risarcimento del danno.



Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 12-01-2018, 02-07-2018, 28-09-2018,
08-03-2019, 24-05-2019.

Venivano sentiti come testimoni

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva innanzitutto il Tribunale che le domande delle ricorrenti, oggetto del presente giudizio, devono essere esaminate e decise con esclusivo riferimento alla situazione anteriore al 29-06-2017, data del deposito del ricorso introduttivo, e con riferimento a tale data deve essere valutata la concreta situazione lavorativa delle ricorrenti che ha dato luogo alle domande giudiziali.

Infatti, alla data del deposito del ricorso si cristallizza la domanda giudiziale e la situazione di fatto che vi ha dato luogo, ed il periodo successivo potrà eventualmente essere oggetto di una diversa ed ulteriore domanda giudiziale, sulla base della situazione di fatto successiva al deposito del ricorso.

Nel caso in esame, poi, la concreta situazione lavorativa di fatto delle ricorrenti, è mutata via via nel tempo, in forza dei successivi interventi organizzativi ed implementativi operati dall'Azienda Ospedaliera convenuta che ha potenziato il servizio di pulizia affidato a ditta esterna, assicurandolo entro 10 minuti dalla chiamata dell'operatore, anziché dai 30 minuti precedenti, ed ha concentrato tutte le attività del Reparto nello stesso padiglione, con conseguente miglioramento della situazione lavorativa delle ricorrenti, ed ha offerto infine, una implementazione del personale OSS ed Ota di supporto, che seppure non accettata dalle ricorrenti definizione transattiva della controversia, rappresenta sicuramente un ulteriore e significativo intervento migliorativo, la cui eventuale incidenza sulla situazione lavorativa delle ricorrenti, potrà essere esaminata solo in altro ed eventuale giudizio che esamini la situazione lavorativa successiva a quella esistente al momento del deposito del ricorso introduttivo. Nel merito della controversia, nell'ambito del perimetro spazio temporale sopra indicato, osserva il Tribunale che le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria orale, hanno evidenziato in maniera sostanzialmente omogenea, come le ricorrenti, tutte inquadrare in Categoria D Profilo professionale di Infermiere, si trovassero nella concreta necessità di svolgere quotidianamente ed in maniera rilevante, attività di igiene diretta sui pazienti, di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersione manuale degli strumenti comuni di sala, stante la cronica e strutturale mancanza di personale OSS ed OTA di supporto all'attività strettamente infermieristica, al fine di potere svolgere con continuità e senza interruzione l'attività assistenziale in programma sui pazienti.

Sul punto osserva il Tribunale che non è in discussione il fatto che l'Azienda Ospedaliera convenuta abbia costretto con ordini di servizio, le ricorrenti a svolgere tali attività.

Anzi tale circostanza è espressamente esclusa dalla documentazione depositata da parte convenuta, dalla quale emerge che al personale infermieristico del reparto, è stato indirizzato specifico ordine di servizio della Caposala, avente ad oggetto la necessità di fare comunque



intervenire il personale esterno in caso di necessità di pulizie ambientali, e nel corso del processo è stata emanata apposita circolare sul punto.

Ma ciò che rileva è che l'azienda Ospedaliera convenuta, omettendo l'adeguamento ed il potenziamento del servizio in questione, nel tempo anteriore al deposito del ricorso introduttivo, ha di fatto creato e mantenuto una situazione lavorativa, nella quale il personale infermieristico si è trovato di fronte alla scelta operativa tra interrompere e ritardare il servizio reso, o provvedere direttamente a colmare le lacune organizzative e la sostanziale e deliberata assenza di personale ausiliario, e meritoriamente ha operato la prima scelta, evidenziando peraltro il problema alla struttura decisionale e d organizzativa e senza ricevere per anni, alcuna risposta.

Non appare pertanto argomento rilevante ad escludere l'illecito, l'esistenza dell'ordine di servizio e della circolare sul punto, che anzi diventano elementi a sostegno delle lamentele delle ricorrenti, posto che documentano la conoscenza reale del problema da parte dell'Azienda Ospedaliera convenuta, e la scelta di non affrontarlo nella sua concreta natura e struttura, ma di dare solo risposte di carattere formale, lasciando inalterata la situazione e scaricando sul personale infermieristico front office, la problematica.

Circa l'attinenza al profilo professionale ricoperto, delle mansioni concretamente e quotidianamente svolte dalle ricorrenti, aventi ad oggetto attività di igiene diretta sui pazienti, di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersione manuale degli strumenti comuni di sala, osserva il Tribunale che tali attività non appartengono ed anzi sono totalmente estranee al profilo Professionale dell'Infermiere, come previsto nella declaratoria contrattuale del C.C.N.L. di riferimento, e sono proprie di figure professionali diverse e di supporto all'Infermiere, che è invece **“il responsabile dell'assistenza infermieristica per obiettivi”**, come previsto dalla legge N°25/2000 e dal Decreto N°739 del 14-09-1994, e **“si avvale per l'espletamento di tali funzioni, di personale di supporto”**.

Sul punto osserva ancora il Tribunale che la normativa dell'ultimo ventennio, ha riqualificato e riposizionato la figura dell'Infermiere, che tale diventa a seguito di percorso universitario e laurea, per svolgere attività di **“prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione”**(DM N°739/1994, Legge N°43/2006), ed ha qualificato l'infermiere, come soggetto che svolge una professione intellettuale(art. 2229 c.c.), circostanze che evidenziano ulteriormente, l'estraneità al profilo professionale, delle mansioni aventi ad oggetto attività di igiene diretta sui pazienti, di pulizia dei lettini e delle barelle, dei pavimenti delle sale e di detersione manuale degli strumenti comuni di sala.

Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta, inerente la circostanza che, anche a volere ammettere tale estraneità delle mansioni svolte in concreto dalle ricorrenti, nei limiti sopra individuati, al loro profilo professionale, le stesse non avrebbero comunque comportato un'incidenza pari o superiore al 50%, come da costante elaborazione Giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, osserva il Tribunale che nel caso in esame, prevalgono gli aspetti inerenti l'abitualità giornaliera, la significatività delle tempistiche e la continuità nel tempo della suddetta adibizione a mansioni inferiori e gravemente inferiori, anche se in concreto appare probabile che le tempistiche di adibizione alle mansioni inferiori come sopra delineate e circoscritte, siano state inferiori al 50% del tempo lavorativo, con prevalenza quantitativa delle mansioni proprie del profilo di infermiere.

Per quanto riguarda l'eccezione di parte convenuta inerente un'asserita incapacità testimoniare dei testi

, osserva il



Tribunale che gli stessi sono stati sentiti come testi sotto vincolo di giuramento, perché le dichiarazioni rese su posizioni lavorative diverse da quella propria di ciascuna di loro, vengono rese in qualità di teste, mentre solo le dichiarazioni rese da ciascun soggetto sulla propria posizione lavorativa, vengono rese come parte, a prescindere dalla circostanza che gli stessi potessero agire o non agire nel giudizio in questione, poiché relativamente alle posizioni lavorative diverse da quella propria di ciascun soggetto dichiarante, il soggetto dichiarante non ha alcun interesse ex art.100 cpc, che consenta la sua partecipazione a quel processo.

Ciò sulla base dell'ovvia premessa, che nonostante l'unitaria trattazione per connessione, i procedimenti per ciascuna posizione lavorativa, costituiscono altrettanti e diversi "processi".

Per quanto riguarda poi le attività diverse, da quelle individuate nel dispositivo e nella sentenza, come non proprie del profilo professionale di infermiere, osserva il Tribunale che le ricorrenti, nel ricorso introduttivo, avevano eccepito la non pertinenza anche di altre attività abitualmente svolte, quali l'attività di reprocessing degli endoscopi, la gestione dei campioni biotici, l'accettazione dell'utenza, l'attività di raccolta e conservazione dei referti, e l'attività di rifornimento, gestione e verifica della farmacia, osserva il Tribunale che per quanto sopra evidenziato sul ruolo e le competenze del personale infermieristico, in relazione all'evoluzione della qualifica professionale, tali attività appaiono di competenza dell'infermiere, e non costituenti attività demansionanti.

Infatti, l'attività di reprocessing degli endoscopi, è governata da linee guida e protocolli di sicurezza, e richiede un'elevata preparazione professionale ai fini della sicurezza, che solo l'infermiere professionale possiede, e non è nel bagaglio professionale degli OSS ed OTA. Ugualmente la gestione dei campioni biotici, l'attività di raccolta e conservazione dei referti e l'attività di rifornimento, gestione e verifica della farmacia, sono attività ad alto contenuto professionale, sempre ai fini di sicurezza, che richiedono un bagaglio professionale elevato, come quello dell'infermiere.

Infine, l'attività di accettazione dell'utenza, appare riferibile alla professionalità dell'infermiere, in considerazione che la presa in carico del paziente, è strettamente connessa alla conseguente attività terapeutica ed assistenziale, con la conseguenza che appare necessaria una figura di alta professionalità, al fine di assicurare la suddetta connessione e l'insorgenza di problematiche in tale fase, che si ripercuotano sulle fasi successive.

Sotto tale aspetto, osserva ancora il Tribunale che l'attività sopra indicata di raccolta e conservazione dei referti, si pone come attività connessa e conseguente all'accettazione ed all'attività terapeutica ed assistenziale, tutte legate da un unico filo rosso, che ne implica l'attribuzione alla figura professionale dell'infermiere.

Per quanto riguarda la domanda delle ricorrenti inerente il danno esistenziale dalle stesse asseritamente subito, nel corso degli anni in cui sono state costrette a svolgere in via di fatto e sistematicamente, le sopra dette mansioni a contenuto inferiore e gravemente inferiore, osserva il Tribunale che appare provata l'esistenza e la verifica di un danno c.d. esistenziale, in capo alle ricorrenti medesime, sulla base della lunga durata nel tempo e della quotidianità dello svolgimento di mansioni superiori, e della elevata qualificazione specialistica delle ricorrenti, sia in relazione al titolo di studio che in relazione al concreto



bagaglio professionale posseduti, che hanno necessariamente determinato un vissuto di disagio quotidiano.

Tale danno esistenziale, viene liquidato equitativamente, in misura pressoché simbolica, nella somma di Euro per ciascuna ricorrente, parametrata ad Euro per ogni anno anteriore al deposito del ricorso, nel limite di anni cinque.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro per competenze professionali ed Euro per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che le ricorrenti sono state adibite a mansioni inferiori alla qualifica professionale posseduta, con riferimento alla concreta e costante necessità di provvedere direttamente ed in maniera continuativa, alle attività inerenti l'igiene diretta dei pazienti, la pulizia dei lettini e delle barelle, la pulizia dei pavimenti delle sale, la detersione manuale degli strumenti comuni di sala.

Condanna l'Azienda Ospedaliera convenuta al ripristino di condizioni di lavoro idonee ad evitare alle ricorrenti la necessità dello svolgimento continuativo e capillare delle sopra indicate mansioni inferiori.

Condanna l'Azienda Ospedaliero Universitaria convenuta, al risarcimento del danno a favore delle ricorrenti, liquidato in Euro per ciascuna delle ricorrenti.

Condanna l'azienda Ospedaliero Universitaria convenuta, alla rifusione delle spese processuali a favore ricorrenti, liquidate in Euro per compensi professionali ed Euro per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa

Bologna 24-05-2019

IL GIUDICE

